

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 134 del 06.05.2014

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 31/12/2013 di attribuzione della responsabilità dell'Area Amministrativa generale;

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs.150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15,"*;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini

della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2 bis, citato;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2014 come da prospetto allegato;

DETERMINA

1. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2014 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall' ammontare del Fondo 2010;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2014 trova copertura negli appositi capitoli del predisponendo bilancio 2014 ed afferenti la spesa del personale;
4. di precisare, infine, che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2014, parte variabile, dovranno transitare tutti gli impegni iscritti a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari prestazioni (Censimento e Rup, ecc);
5. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 06.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera

Copia conforme all'originale.
Soriso,

Il funzionario incaricato

QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2014		
Importo fondo anno 2003		12.202,28
art. 32, comma 1, CCNL 22/01/04	0,62% ms 01	374,46
art. 32, comma 2, CCNL 22/01/04	0,50% ms 01	301,99
art. 4, comma 1, CCNL 9/05/06	0,50% ms 03	-----
art. 29, comma 2, CCNL 22/01/04 – costo differenziale progressioni - dich. congiunta n. 14 CCNL 22/01/04 e succ.		1.259,89
risparmio straordinari art. 14 comma 4 CCNL 4/4/99 - anni 2004-2008		131,69
art. 33, comma 4, CCNL 22/01/04 – indennità di comparto		186,00
art. 8, comma 2, CCNL 11/04/08	0,60% ms 05	-----
A - RISORSE STABILI 2014		14.456,31
art. 15 comma 2 CCNL 1/4/99	1,2% ms 97	651,68
art. 4, comma 2, CCNL 2008/2009		0
B - RISORSE VARIABILI 2014		651,68
TOTALE FONDO 2013 (A+B)		15.107,99
Somme escluse dalla determinazione del tetto pari al fondo 2010: - risparmio da straordinario accertato a consuntivo		734,76
TOTALE COMPLESSIVO		15.842,75
fondo straordinari art. 14, CCNL 1/4/1999 - € 800,00		